



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 147

OGGETTO: L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), articolo 38, d.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, articolo 7: Individuazione degli Obiettivi e ridefinizione delle Misure di conservazione dei siti e zone della Rete "Natura 2000" della regione biogeografica alpina ricadenti nella Provincia autonoma di Trento. Espressione parere di competenza.

L'anno duemilaventicinque addì **nove** del mese di **ottobre** alle ore **09:30**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Sonia Biscaro.

OGGETTO: L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), articolo 38, d.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, articolo 7: Individuazione degli Obiettivi e ridefinizione delle Misure di conservazione dei siti e zone della Rete "Natura 2000" della regione biogeografica alpina ricadenti nella Provincia autonoma di Trento. Espressione parere di competenza.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 di data 01/07/2025, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino;

Premesso che la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat), prevede, tra l'altro, una rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano habitat naturali di cui all'allegato I e specie di cui all'allegato II della Direttiva medesima, è costituita mediante l'individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC) che, con l'approvazione delle relative misure di conservazione, assumono la designazione di zone speciali di conservazione (ZSC); alla rete concorrono anche le Zone di protezione speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE.

Ricordato che in Italia la Direttiva "Habitat" è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche); conseguentemente la Provincia autonoma di Trento, per i siti di competenza compresi nella regione biogeografica alpina, ha avviato il percorso di designazione di tali Siti come Zone speciali di conservazione (ZSC): con deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 del 27 ottobre 2006 sono state adottate le misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e sono state approvate le ZSC assicurando - con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1799 del 5 agosto 2010 e n. 2378 del 22 ottobre 2010 e seguenti - rispettivamente l'individuazione delle medesime ZSC e l'adozione delle relative misure di conservazione. Le ZSC sono state quindi designate con decreti del Ministro dell'Ambiente 28 marzo 2014, 24 maggio 2016, 15 luglio 2016, 24 novembre 2016, 7 luglio 2017.

Considerato che la rete "Natura 2000" che interessa il territorio della Provincia autonoma di Trento si compone di 135 ZSC, 19 ZPS e un SIC, corrispondente al Sito "Val Jumela", individuato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2346 del 16 dicembre 2016, su espressa richiesta del Ministero che aveva evidenziato la necessità di istituire un nuovo sito di importanza comunitaria (SIC) nella stazione di presenza più significativa della specie *Botrychium simplex* Hitche.

Preso atto che con la procedura di infrazione 2015/2163 relativa alla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), la Commissione europea ha imputato allo Stato italiano, tra le altre cose, la non corretta definizione degli obiettivi e delle misure di conservazione, già individuati e approvati con appositi atti amministrativi, che hanno consentito la designazione delle ZSC. In particolare con la nota C(2019) 537 del 25 gennaio 2019 la Commissione europea ha inviato alle autorità nazionali una lettera di messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rilevando che l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 4 e dall'articolo 6, paragrafo 1 della Direttiva Habitat e, in particolare, ha omesso di istituire obiettivi di conservazione sito - specifici dettagliati nonché di stabilire misure di conservazione necessarie che corrispondono alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II.

Atteso che, conseguentemente alla messa in mora, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e la sicurezza energetica) ha avviato nel 2019 un percorso che ha condotto all'elaborazione del c.d. "Format obiettivi e misure", inteso come modello standard da compilare da parte degli enti gestori della rete Natura 2000 (in particolare Regioni e Province autonome) per tutte le ZSC, con le informazioni e le misure di conservazione idonee a soddisfare le richieste della Commissione europea. Detto Format comprende: una parte conoscitiva relativa ad habitat e specie presenti nelle ZSC e al relativo stato di conservazione, una parte che definisce obiettivi di miglioramento o di mantenimento e

relativi target quantitativi da raggiungere, una parte di azioni concrete (tra cui interventi attivi, programmi di monitoraggio, programmi didattici, regolamentazioni, incentivazioni).

Considerato che, sulla base del Format sopra richiamato, la Provincia Autonoma di Trento – con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento Territorio e sistemi agro-forestali dell’Università degli Studi di Padova - ha provveduto a rivedere le misure di conservazione riguardanti gli habitat e le specie di cui agli allegati della Direttiva 42/93/ CEE “Habitat”. Detto lavoro di ridefinizione delle misure di conservazione delle ZSC, con particolare riferimento agli obiettivi e target alla base delle misure stesse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero per l’Ambiente e la sicurezza energetica, è stato condotto tenendo conto delle misure di conservazione specifiche già individuate rispetto alle singole Zone, delle misure già definite nell’ambito degli strumenti di pianificazione dei parchi che interessano il territorio provinciale (nello specifico il piano del Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 29 del 22 gennaio 2016, il piano del Parco naturale Adamello Brenta approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2029 del 13 dicembre 2019 e il piano del Parco Nazionale dello Stelvio adottato in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 1202 del 7 luglio 2023), nonché sulla base delle ricognizioni di piani e programmi di settore riferiti a habitat e specie. In questo modo si è definito un quadro complessivo delle misure e dei soggetti responsabili.

Preso atto che le misure di conservazione per le specie di avifauna, di cui alla Direttiva 2009/147/CE, saranno oggetto di aggiornamento nell’ambito di successivo provvedimento.

Atteso che nella seduta del 18 luglio u.s. la Giunta provinciale ha dato mandato per l’avvio della procedura di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione così ridefinite, rinviando a quanto previsto dall’articolo 38 della l.p. 23 maggio 2007, n. 11 e dagli articoli 7 e 3 del d.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg. Come previsto dalla disciplina, gli obiettivi e le misure di conservazione entreranno in vigore a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale che farà seguito all’approvazione da parte della Giunta provinciale.

Verificato che per l’approvazione delle misure di conservazione l’articolo 38, comma 1 della l.p. n. 11 del 2007 prevede il parere obbligatorio dei comuni e della comunità territorialmente interessati.

Vista la nota dd. 13.08.2025, nostro prot. 10992, con cui la PAT ha richiesto l’espressione del parere di competenza alle Comunità di Valle territorialmente interessate, e che il territorio della Comunità Valsugana e Tesino rientra fra quelli interessati dalle misure in oggetto.

Considerato che si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo telematico dell’avviso di deposito sul sito istituzionale della provincia della documentazione di dettaglio relativa al procedimento in parola fino al giorno 23 settembre 2025, e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute alla Comunità Valsugana e Tesino osservazioni nel pubblico interesse relative al procedimento stesso.

Ritenuto, presa visione della documentazione prodotta dalla PAT, di formulare le seguenti osservazioni:

1. nella Sezione 3.2 “Misure trasversali” per le seguenti ZSC è opportuno considerare anche la “Applicazione della Convenzione per la gestione coordinata della Rete di riserve Fiume Brenta”:

-IT 3120088 Palù di Monte Rovere (per 1,17 ha, pari al 7,10% della superficie totale della ZSC)

-IT 3120097 Catena di Lagorai (per 309 ha, pari al 10,8% della superficie totale della ZSC)

-IT 3120132 Grotta di Ernesto (100% della superficie della ZSC)

-IT 3120134 Grotta del Calgeron (100% della superficie della ZSC)

-IT 3120135 Grotta della Bigonda (100% della superficie della ZSC)

-IT 3120142 Val Campelle (100% della superficie della ZSC).

2. Per la ZSC IT 3120139 *“Grotta di Costalta”* la misura trasversale è la *“Applicazione della Convenzione per la gestione coordinata della Rete di riserve Fiume Brenta”* e non la *“Applicazione della Convenzione per la gestione coordinata del Parco fluviale della Sarca”* come erroneamente riportato.

Ritenuto di esprimere parere favorevole all’individuazione degli Obiettivi e ridefinizione delle Misure di conservazione dei siti e zone della Rete *“Natura 2000”* della regione biogeografica alpina ricadenti nella Provincia autonoma di Trento ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), articolo 38, d.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, articolo 7, subordinatamente alla valutazione delle osservazioni sopra formulate.

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- la L.P. n. 18/2015 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);*
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”* e ss.mm.;
- la Legge Provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.ii. *“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”*;
- Il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il *“Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino”*, adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell’Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l’*“Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l’effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”*;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, ad oggetto: *“Approvazione del D.U.P. 2025-2027, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).”*;
- il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria”*;
- il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto *“Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino”*;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”* e s.m., al fine di trasmettere tempestivamente alla PAT il parere di competenza.

Verificato che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa.

Preso atto del parere di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espresso in forma digitale ed allegati al presente provvedimento.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025 di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

DECRETA

1. di formulare, presa visione della documentazione prodotta dalla PAT per l'individuazione degli Obiettivi e ridefinizione delle Misure di conservazione dei siti e zone della Rete "Natura 2000" della regione biogeografica alpina ricadenti nella Provincia autonoma di Trento, le seguenti osservazioni:
 1. *nella Sezione 3.2 "Misure trasversali" per le seguenti ZSC è opportuno considerare anche la "Applicazione della Convenzione per la gestione coordinata della Rete di riserve Fiume Brenta":*
 - IT 3120088 Palù di Monte Rovere (per 1,17 ha, pari al 7,10% della superficie totale della ZSC)
 - IT 3120097 Catena di Lagorai (per 309 ha, pari al 10,8% della superficie totale della ZSC)
 - IT 3120132 Grotta di Ernesto (100% della superficie della ZSC)
 - IT 3120134 Grotta del Calgeron (100% della superficie della ZSC)
 - IT 3120135 Grotta della Bigonda (100% della superficie della ZSC)
 - IT 3120142 Val Campelle (100% della superficie della ZSC).
 2. *Per la ZSC IT 3120139 "Grotta di Costalta" la misura trasversale è la "Applicazione della Convenzione per la gestione coordinata della Rete di riserve Fiume Brenta" e non la "Applicazione della Convenzione per la gestione coordinata del Parco fluviale della Sarca" come erroneamente riportato.*
2. esprimere parere favorevole all'individuazione degli Obiettivi e ridefinizione delle Misure di conservazione dei siti e zone della Rete "Natura 2000" della regione biogeografica alpina ricadenti nella Provincia autonoma di Trento ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), articolo 38, d.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, articolo 7, subordinatamente alla valutazione delle osservazioni formulate al precedente punto 1.
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'assessorato all'Urbanistica, Energia, Trasporti, Sport e Aree protette Provincia autonoma di Trento per l'adozione degli adempimenti di propria competenza.
4. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i>		il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i>
--	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.